

IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE

Provvedimento n. 31449

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30224 del 5 luglio 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dell'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., ente pubblico non economico, già gestore del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 4 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) in tema di prescrizione biennale;

VISTA la propria delibera n. 31310 del 30 luglio 2024, con la quale l'Autorità ha contestato all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30224 del 5 luglio 2022;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 2024, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate all'integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. (di seguito anche "EAS in l.c.a." o "Professionista"), ente pubblico non economico, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. EAS in l.c.a. è stato preposto alla gestione del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 30224 del 5 luglio 2022, comunicato al professionista in data 22 luglio 2022¹, l'Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS11743, ha deliberato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, di una pratica commerciale, posta in essere dall'EAS in l.c.a., consistente:

a) nell'inosservanza, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché;

b) nell'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Con la suddetta delibera è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sopra menzionata, è stata irrogata a EAS in l.c.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquecentomila euro, ed è stato disposto che il Professionista comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

3. Nella relazione di ottemperanza, depositata il 20 ottobre 2022 il professionista rappresentava:

i) di aver sospeso la trattazione delle istanze e dei reclami degli utenti intesi a eccepire la prescrizione breve, nonché, in via prudenziale, il recupero dei crediti di cui alla fatturazione già emessa e ritenuta illegittima dall'Autorità;

¹ [Cfr. prot. n. 57666/2022.]

ii) di essere in procinto di impugnare la predetta delibera n. 30224/2022, con richiesta di sospensione della relativa efficacia e di riservarsi di pubblicare un avviso sul proprio sito *internet* per informare l'utenza circa la possibilità di eccepire la prescrizione breve.

4. Gli Uffici, con comunicazioni del 13 dicembre 2023 e del 10 aprile 2024 hanno invitato EAS in l.c.a. a descrivere la *policy* adottata, quale *ex* gestore del servizio idrico locale, nei confronti dei propri consumatori-utenti, in tema di prescrizione biennale e le relative modalità di informazione ai consumatori.

Con note pervenute il 10 gennaio, il 13 maggio e il 21 giugno 2024 il Professionista ha rappresentato:

i) di aver integrato i formulari dei solleciti di pagamento, inserendo le informazioni richieste dalla legge in tema di prescrizione biennale, richiamando l'esplicito riferimento normativo, nonché le due diverse interpretazioni - l'una resa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), l'altra dalla Suprema Corte di cassazione - in ordine al momento in cui inizia a decorrere la prescrizione biennale, rispettivamente, dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (ossia, quarantacinque giorni dalla chiusura del periodo solare di riferimento) e dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. Ciò al fine di consentire al consumatore di poter valutare la convenienza di sollevare l'eccezione di prescrizione;

ii) di aver inoltrato i solleciti di pagamento esclusivamente agli utenti per i quali ha certezza dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione;

iii) di aver interpellato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale, con parere del 20 gennaio 2021, ha osservato che il regime di prescrizione biennale non si applica al periodo di fatturazione 2016-2017, essendo le operazioni di verifica del consumo effettivo e bollettazione antecedenti al maggio 2020.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 30 LUGLIO 2024

5. Con richieste di intervento, pervenute nel quadrimestre dicembre 2023 - marzo 2024, alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del richiamato provvedimento lamentando, in particolare, il rigetto delle istanze e dei reclami volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

6. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato e, pertanto, con provvedimento del 30 luglio 2024, n. 31310, l'Autorità ha contestato a EAS in l.c.a. di aver violato la delibera n. 30224 del 5 luglio 2022.

Il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza alla citata delibera n. n. 30224/2022 è stato notificato al Professionista il 9 agosto 2024.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

7. Dalla lettura dei formulari dei solleciti di pagamento agli atti risulta l'inserimento, nella sezione rubricata "Informazioni per l'utente", dell'avvertenza: "In merito alla eventuale prescrizione degli importi contenuti nel presente avviso, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione gravanti su questo Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., si rappresenta che: 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 205/2017 nei contratti di fornitura del servizio idrico [...] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In merito alla disposizione indicata sopra al punto 1), si evidenzia che: 1.1) l'ARERA ha previsto che la prescrizione biennale [...] decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, individuato dalla stessa ARERA nel quarantacinquesimo giorno successivo alla chiusura del periodo solare di riferimento; 1.2 la Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che la prescrizione biennale, introdotta dalla legge 205/2017, decorre dalla data di scadenza del pagamento indicato in fattura ed è da intendersi riferita ai soli corrispettivi dovuti e non anche ai consumi idrici, il cui termine di prescrizione continua a essere quello quinquennale come previsto dall'articolo 2498 c.c.".

Inoltre, dalle rilevazioni effettuate d'ufficio il 1° luglio e il 20 dicembre 2024, sul sito *internet* www.easacque.it, è emersa la diffusione dell'avviso (datato 19 giugno 2024) di pubblicazione della nota del Commissario Liquidatore dell'E.A.S. in l.c.a., (prot. 4154 del 16 giugno 2024) sull'inapplicabilità dell'eccepita prescrizione breve per le fatture emesse dall'E.A.S. in l.c.a.² e di un collegamento ipertestuale che consente di consultare la predetta nota rinviando alla pagina <https://www.easacque.it/wp-content/uploads/2024/06/20240619125033.pdf>. In essa si dà conto della pronuncia della Suprema Corte³ - adita dalla stessa EAS in l.c.a. - che afferma che "il nuovo termine di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si debba applicare anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di questo pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020".

8. Il Professionista non è intervenuto nel procedimento, né ha depositato alcuna memoria difensiva.

V. VALUTAZIONI

9. Il provvedimento di avvio del procedimento contesta a EAS in l.c.a. l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché il rigetto delle istanze e dei reclami

² [Alla pagina web <https://www.easacque.it/2024/06/19/avviso-prescrizione-breve/>.]

³ [Vd. ordinanza del 29 maggio 2024, n. 15102.]

volti ad eccepire la prescrizione relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal Professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 30224/2022 in quanto, alla luce degli elementi in atti, EAS in l.c.a. risulta aver predisposto un'informativa ai consumatori in tema di prescrizione biennale non coerente con la predetta delibera n. 30224/2022, essendo omessi i dati e gli elementi necessari all'utente per la verifica dell'entità ed effettività del credito vantato, quali l'attività di lettura dei contatori, il calcolo dei consumi, l'indicazione specifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Non risulta fornita, inoltre, alcuna prova in merito all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale a favore dei consumatori, compresi quelli le cui istanze e reclami erano stati rigettati.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

11. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto che l'inottemperanza alla delibera del 5 luglio 2022, n. 30224, ha continuato a interessare un numero significativo consumatori - ossia la generalità degli ex utenti destinatari dei servizi idrici erogati dal professionista - rispetto ai quali non sono state adottate misure adeguate volte a garantire, da un lato, la coerenza delle informazioni in tema di prescrizione breve con la predetta delibera n. 30224/2022, sia sul sito aziendale sia nelle fatture e, dall'altro, la reintegrazione nelle prerogative e nei diritti - anche economici - connessi alla corretta applicazione della suddetta disciplina. Sempre con riguardo alla gravità, viene in considerazione anche il ruolo del Professionista in quanto ex gestore in monopolio di una risorsa essenziale come quella idrica.

12. In relazione alla durata, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la reiterazione della pratica commerciale sanzionata con il provvedimento principale decorre dal 22 luglio 2022 (data di notifica del provvedimento n. 30224 del 5 luglio 2022) ed è tuttora in corso.

13. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad EAS in l.c.a. nella misura di 600.000 € (seicentomila euro).

In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in ragione della situazione economica del professionista, che versa in stato di insolvenza, essendo sottoposto a procedura concorsuale di carattere liquidatorio, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 100.000 € (centomila euro).

14. Pertanto, l'importo finale della sanzione è di 100.000 € (centomila euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento della società Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., consistito nell'aver violato la delibera n. 30224 del 5 luglio 2022, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli